



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32435** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. **64502** reso dall'agente contabile **Maria Elisabetta SARTOR**, consegnatario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza per il periodo **01.01.2019 – 31.10.2019**, depositato in data **20 gennaio 2020**.

Vista la relazione n. **1/2025** del **16.01.2025** del Magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria dell'agente contabile, depositata in giudizio dall'amministrazione in data 12 maggio 2025;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del **12 giugno 2025**, celebrata con l'assistenza del funzionario dott. Stefano Mizgur, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita;

	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 1/2025 del 16.01.2025, il Magistrato istruttore chiedeva	
	l'iscrizione a ruolo di udienza del conto giudiziale n. 64502, reso dall'agente	
	contabile Maria Elisabetta SARTOR, consegnatario della Ragioneria	
	Territoriale dello Stato di Vicenza per il periodo 01.01.2019 – 31.10.2019,	
	depositato in data 20 gennaio 2020, trattandosi di un conto di ultima gestione	
	ai sensi dell'art. 147, comma 3 c.g.c. e avendo rilevato che:	
	- il conto, avente ad oggetto la gestione dei modelli di documenti di viaggio	
	rilasciati ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie I, II, III e IV	
	(concessione speciale VIII) e redatto sul modello n. 375, risultava sottoscritto	
	in data 22.11.2019 dall'agente contabile e dal Direttore della Ragioneria	
	Territoriale dello Stato di Vicenza, mentre non era stata depositata la relazione	
	dell'organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. (la stessa è stata,	
	comunque, acquisita in sede istruttoria);	
	- le giacenze indicate nel registro di tenuta dei documenti di viaggio (n. 41)	
	non coincidevano con quelle riportate nel conto (n. 38); tale discrepanza	
	sembrava comunque dovuta ad un mero errore materiale, alla luce delle	
	risultanze del conto giudiziale relativo all'esercizio precedente;	
	- non risultava redatto il verbale di passaggio di consegne, posto che in luogo	
	di esso era stato depositato il provvedimento di nomina dell'agente	
	subentrante datato 01.12.2019.	
	2. Il Magistrato istruttore concludeva, comunque, per la regolarità della	
	gestione, non sussistendo circostanze ostative all'approvazione del conto e al	
	discarico dell'agente.	
	3. In data 12 maggio 2025, per il tramite dell'amministrazione, l'agente	
	2	

	contabile depositava una memoria, con la quale eccepiva l'intervenuta	
	prescrizione, essendo decorso più di un quinquennio tra la data di deposito del	
	conto e la notifica della relazione di irregolarità (in data 09.04.2025), e	
	allegava il mod. 40 relativo all'anno 2014, a dimostrazione del mero errore	
	materiale in cui era incorsa nella compilazione del registro della tenuta dei	
	documenti di viaggio.	
	3. All'odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha concluso per	
	l'approvazione del conto, con conseguente discarico dell'agente contabile,	
	come da verbale, e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	4. In via preliminare, il Collegio osserva che sussistono i presupposti di cui	
	all'art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c. ai sensi del quale <i>“È sempre fissata</i>	
	<i>l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato</i>	
	<i>relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della</i>	
	<i>gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili,</i>	
	<i>quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti</i>	
	<i>e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti</i>	
	<i>precedenti”</i> .	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a	
	determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente	
	contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la	
	regolarità della gestione che viene a chiudersi), quanto nell'interesse dello	
	stesso agente contabile (al fine di evitare eventuali commistioni e	
	responsabilità connesse alla gestione dell'agente subentrante).	
	5. In via preliminare, il Collegio reputa infondata l'eccezione di prescrizione	
	3	

	formulata dall'agente contabile, da intendersi come volta ad ottenere la	
	dichiarazione di estinzione del giudizio per decorso del termine decadenziale	
	di cui all'art. 150, comma 1 del codice di giustizia contabile, in quanto la	
	relazione del Magistrato istruttore è stata depositata in data 16.01.2025 e,	
	quindi, entro il termine di 5 anni dal deposito del conto presso la segreteria	
	della Sezione, avvenuto il 20.01.2020.	
	Il deposito della relazione di cui all'art. 145, comma 4, c.g.c. - e non la notifica	
	della stessa all'agente contabile- costituisce, infatti, una delle ipotesi	
	tassativamente previste di interruzione del decorso del termine quinquennale	
	di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.g.c., a mente del	
	quale <i>“Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del</i>	
	<i>conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la</i>	
	<i>relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate</i>	
	<i>contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli</i>	
	<i>organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale</i>	
	<i>istanza la fissazione d'udienza”</i> .	
	6. Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre il	
	disarcico dell'agente contabile, ai sensi del 149, comma 2, c.g.c., non	
	ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta	
	gestione contabile.	
	Quanto alla discrepanza tra le giacenze indicate nel registro di tenuta dei	
	documenti di viaggio (n. 41) e quelle riportate nel conto (n. 38), la stessa	
	relazione di irregolarità evidenzia che essa sembra dovuta ad un mero errore	
	materiale, come è stato, poi, confermato dallo stesso agente contabile	
	mediante allegazione di copia del mod. 40 promiscuo relativo all'anno 2014.	
	4	

	Anche per quanto attiene all'assenza del verbale di passaggio della gestione,	
	il Collegio ritiene che lo stesso, come evidenziato dal Magistrato istruttore,	
	non impedisca l'approvazione del conto, in considerazione del fatto che i conti	
	successivi (2019, 2020 e 2021), a firma dell'agente subentrante, riportano tutti	
	le medesime quantità del conto in esame, senza variazioni, e, con riferimento	
	al modello 41, è indicata la quantità di 38, ad ulteriore dimostrazione	
	dell'errore materiale in cui è incorso l'agente nella compilazione del registro.	
	Risulta, infine, riferibile all'amministrazione e non all'agente contabile	
	l'irregolarità configurata dal mancato deposito, unitamente al conto, della	
	relazione dell'organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall'art. 139,	
	comma 2, c.g.c., secondo l'orientamento già in precedenza espresso da questa	
	stessa Sezione (<i>ex multis</i> , sentenza n. 198/2024). La stessa, comunque, come	
	evidenziato dallo stesso Magistrato istruttore, è stata acquisita nel corso	
	dell'istruttoria.	
	Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all'agente contabile	
	e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva, con discarico dell'agente	
	e con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti	
	successivi, demandando agli Organi responsabili dell'Amministrazione, per il	
	futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge previsti dall'art. 139,	
	comma 2, c.g.c..	
	6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di giudizio da	
	iscrivere obbligatoriamente a ruolo di udienza, ai sensi dell'art. 147, comma	
	3, lett. b), c.g.c..	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	5	

[illegible]